

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1991

relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Italia

(91/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che nell'ottobre 1990 si sono manifestati in Italia focolai di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e che, inoltre, non è stato possibile identificare chiaramente il grado esatto di propagazione della malattia;

considerando che la manifestazione di questa epizoozia può costituire un pericolo per i bovini in altri Stati membri;

considerando che è possibile ritenere che per talune categorie di bovini vivi il rischio sia particolarmente elevato;

considerando che una delegazione comunitaria ha recentemente effettuato una visita in Italia per indagare e preparare una relazione sulla situazione;

considerando che le autorità italiane si sono impegnate ad applicare le misure nazionali necessarie ad una efficace messa in atto della decisione;

considerando che è necessario modificare il certificato sanitario relativo agli scambi tra Stati membri della CEE, per quanto si riferisce ai bovini destinati alla riproduzione o alla produzione di carni;

considerando che le condizioni per il commercio intracomunitario dei bovini destinati alla riproduzione o alla produzione di carne sono previste nella presente decisione;

considerando che la Commissione seguirà l'evolversi della situazione; che la presente decisione potrà essere modificata alla luce di siffatta evoluzione;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

1. L'Italia sospende le esportazioni, verso altri Stati membri, di bovini vivi provenienti dalle zone geografiche citate nell'allegato, finché tutti gli animali della specie bovina delle zone predette, di età superiore a 12 mesi, saranno stati sottoposti, con esito negativo, a tre prove per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini effettuate ad intervalli di almeno tre settimane;

2. Una volta effettuate le prove nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, i bovini vivi trasportati da queste zone verso altri Stati membri debbono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

L'Italia non esporta verso altri Stati membri bovini vivi da riproduzione e da carne provenienti dalle parti del suo territorio che non figurano fra quelle definite nell'allegato, a meno che:

- 1) gli animali provengano da un allevamento in cui tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano stati sottoposti ad una prova sierologica per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, senza alcuna reazione, nei precedenti 12 mesi, e
- 2) gli animali stessi siano stati sottoposti ad una prova sierologica per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, senza alcuna reazione, nei 30 giorni che precedono la data di spedizione.

Articolo 3

Il certificato sanitario prescritto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽²⁾, che accompagna i bovini da riproduzione e da carne in uscita dall'Italia deve essere completato con la seguente dicitura:

« Bovini vivi che soddisfano le condizioni della decisione 91/56/CEE della Commissione sulla pleuropolmonite contagiosa dei bovini ».

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicabili agli scambi per conformarle alla presente decisione entro tre giorni dalla notifica della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La Commissione segue gli sviluppi della situazione. La presente decisione può essere modificata alla luce di tali sviluppi.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il territorio entro un raggio di 3 km da un'azienda dove un caso di pleuropolmonite contagiosa dei bovini è stata constatata.
